

REGIONE MARCHE  
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

**GRUPPO B**  
**CATEGORIA D – FUNZIONARIO TECNICO**  
**SPECIALISTA**

1. In applicazione del comma 6 dell'art. 1-sexies del DL 55/2018 successivamente modificato e integrato e convertito definitivamente in Legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine della definizione della procedura di sanatoria edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 o dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2004, n. 326, nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del DM 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione di tale certificato valutandone i costi. In tale caso l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata:
  - a) Dalla conferenza permanente convocata dal Commissario straordinario su indicazione della Prefettura territorialmente competente.
  - b) Dal competente ufficio unico-interregionale costituito dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria ai sensi dell'articolo 3 del DL 189/2016.
  - c) Dal competente ufficio regionale o dalla conferenza regionale di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
  
2. Ai sensi dell'art. 13 comma 6 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., le modalità e le condizioni previste dallo stesso decreto si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998 e Umbria del 2009, per gli interventi:
  - a) Non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.
  - b) Da eseguire su tutti gli immobili di culto danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998.
  - c) Non ancora finanziati su immobili di proprietà esclusivamente pubblica.
  
3. Ai sensi dell'art. 31 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata), comma 6 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni:
  - a) Previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare.
  - b) Senza la necessaria autorizzazione del committente e senza limiti consentiti dalla vigente normativa anche con la dichiarazione di voler procedere con l'istituto dell'avvalimento.
  - c) Previa autorizzazione del Comune e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare.
  
4. Ai sensi dell'articolo 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 80 del 2 agosto 2019, nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori risorse finanziarie aggiuntive è effettuata unitariamente. Il progetto unitario, redatto con le modalità di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), dell'Ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 9, comma 4, lettera b), dell'Ordinanza n. 19 del 2017, può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti la ricostruzione post sisma 2016. Esso può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate a: aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura.

Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 6 dell'Ordinanza n. 19/2017. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione:

- a) Vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni (es. strutture) afferenti i diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili alla ricostruzione post sisma. Le contabilità e le relative fatturazioni sono separate e non possono riguardare le medesime lavorazioni.
  - b) Va determinato il minor importo tra il progetto degli interventi secondo le ordinanze di riferimento (danni lievi o danni gravi) e il progetto comprensivo delle migliorie (così detto "doppio progetto per la determinazione del contributo").
  - c) E' sempre obbligatoria l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.
5. Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 51/2018 e s.m.i., il contributo relativo agli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 può essere concesso a condizione che l'inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità determinato dall'aggravamento, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
- a) Siano stati certificati dal Capo dipartimento della Protezione Civile.
  - b) Siano stati dichiarati con apposita Ordinanza sindacale.
  - c) Siano stati accertati con apposito sopralluogo da parte dei tecnici dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.
6. Ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., ai proprietari degli edifici, che non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali è concesso un contributo:
- a) Per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito.
  - b) Per la riparazione del danno e ogni altro intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 200 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito.
  - c) Per il miglioramento sismico, determinato moltiplicando il costo parametrico di € 400 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito.
7. Con riferimento all'art. 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., in alternativa alla ricostruzione in altro luogo, il Vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato:
- a) Nello stesso Comune e nei Comuni limitrofi.
  - b) Nello stesso Comune.
  - c) Nell'ambito provinciale.
8. Ai sensi del comma 4, dell'art. 6 (Modalità di calcolo del contributo) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., i costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1 alla stessa Ordinanza. Limitatamente agli immobili per i quali gli strumenti urbanistici impongano nella riedificazione il mantenimento della sagoma o della superficie lorda, nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura le superfici utili ai fini del calcolo del costo convenzionale sono determinate:
- a) Al netto dello spessore delle nuove strutture verticali.
  - b) Aumentando la superficie utile dell'edificio demolito del 2%.

- c) Aumentando la superficie utile dell'edificio demolito del 10%.
9. Ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., se all'interno di un aggregato edilizio ci siano una o più unità strutturali classificate con livello operativo L4, quand'è che si può procedere garantendo all'intero aggregato una capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore ad almeno 0,60?
- a) Quando la superficie complessiva degli edifici classificati L4 sia inferiore al 50% della superficie dell'intero aggregato.
- b) Quando il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali.
- c) Quando il soggetto legittimato lo richieda.
10. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del Comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., previa acquisizione del titolo abilitativo:
- a) Possono essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso Comune.
- b) Non possono essere mai demoliti e ricostruiti.
- c) Possono essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nel Comune confinante, sentito il parere vincolante anche di quest'ultimo, qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria abitazione nell'ambito del medesimo Comune è eccessivamente onerosa.
11. Ai sensi dell'articolo 6-bis (Determinazione preventiva del livello operativo) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 7 aprile 2017, n. 19, i soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla stessa Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017. La richiesta di valutazione preventiva del livello operativo è resa:
- a) Nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017.
- b) Non è richiesta alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- c) Nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e devono essere allegati le verifiche sismiche finalizzate a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni.
12. Agli effetti della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 4/2016 e s.m.i. (Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili) per "edificio" si intende:

- a) L'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte.
  - b) L'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi orizzontali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi.
  - c) L'unità immobiliare che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali ricompresi nell'area di sedime.
13. Ai sensi dell'art. 58 del DPR 380/01 e s.m.i., le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono le funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
- a) Precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali.
  - b) Precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso un laboratorio qualsiasi, senza l'obbligo di comunicare i risultati delle prove.
  - c) Descrivere ciascun tipo di struttura senza precisarne i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per l'esecuzione delle strutture.
14. Ai sensi dell'art. 86 del DPR 380/01 e s.m.i., l'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura. Detti elementi resistenti si verificano:
- a) Senza le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, con la riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
  - b) Per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
  - c) Per le possibili combinazioni degli effetti sismici, ridotte del 50%, con tutte le altre azioni esterne, con la riduzione dei sovraccarichi, considerando l'azione del vento.
15. Secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, le verifiche sismiche di opere di tipo temporaneo e provvisorio o in fase di costruzione possono omettersi quando il progetto preveda che tale condizione permanga per meno di:
- a) 2 anni.
  - b) 5 anni.
  - c) 7 anni.
16. Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui diventa efficace:
- a) Il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
  - b) Lo strumento di pianificazione che disciplina l'intervento oggetto di autorizzazione.
  - c) Il deposito o l'autorizzazione sismica.
17. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., quali interventi sono finanziabili?
- a) Gli interventi concernenti il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso Comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate.



- b) Gli interventi concernenti il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area esclusivamente in un Comune limitrofo idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate.
- c) Gli interventi concernenti il solo rafforzamento locale.
18. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., ai fini dell'individuazione del costo ammissibile a contributo, come viene determinato il costo dell'intervento?
- a) Il costo dell'intervento è determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezziario unico approvato con Ordinanza del Commissario straordinario, a cui sono applicati i ribassi conseguiti a seguito dell'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
- b) Il costo dell'intervento è determinato al netto delle spese tecniche e dell'IVA, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezziario unico approvato con l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, a cui sono applicati i ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
- c) Il costo dell'intervento è determinato dal costo dei soli lavori sempre al lordo dell'IVA così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezziario unico approvato con l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, a cui sono applicati i ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
19. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare la differenza tra:
- a) Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i e l'indennizzo assicurativo.
- b) Il costo delle sole opere strutturali e l'indennizzo assicurativo.
- c) Il costo convenzionale calcolato secondo quanto stabilito dalla tabella 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i e l'indennizzo assicurativo ridotto della metà.
20. La presentazione della domanda finalizzata ad ottenere i contributi di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 68/2018 e s.m.i. comporta:
- a) L'obbligo di ricostruire anche gli impianti originari distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.
- b) La rinuncia alla ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.
- c) La possibilità di ricostruire solo le sale mungitura distrutte o danneggiate dagli eventi sismici.
21. Come si caratterizza il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui?
- a) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che procura intenzionalmente per sé o per altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di

- regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
- b) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro od altra utilità giovandosi dell'errore altrui.
  - c) Il conseguimento indebito, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.
22. Come si conclude la conferenza dei servizi? E che valore ha il relativo provvedimento?
- a) Si conclude con l'adozione di una determinazione motivata di conclusione, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, la quale sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
  - b) Si conclude con l'adozione di una deliberazione della Giunta regionale con la quale viene assunta una determinazione immediatamente produttiva di effetti.
  - c) Si conclude con l'adozione di un provvedimento di carattere ricognitivo che racchiude le differenti posizioni delle amministrazioni partecipanti.
23. L' art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina:
- a) I contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria.
  - b) I contratti di rilevanza comunitaria.
  - c) I contratti dei settori speciali.
24. Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quali casi le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice:
- a) Nei casi in cui l'importo complessivo dei lavori sia superiore a euro 1.000.000,00.
  - b) Nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
  - c) Nei casi in cui l'importo complessivo dell'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia inferiore a euro 1.000.000,00.
25. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., le Diocesi possono provvedere in proprio alla realizzazione degli interventi?
- a) Sì, sempre senza alcun onere o adempimento particolare.
  - b) Sì, sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario.
  - c) No, mai.
26. Gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali individuati come cappelle private, nell'ambito del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., rientrano nell'ambito:
- a) Della ricostruzione pubblica ai sensi dell'art. 14 del suddetto decreto.
  - b) Della ricostruzione privata ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto.
  - c) Della ricostruzione privata o pubblica a scelta del soggetto proprietario.
27. Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., il Presidente della Regione-vice commissario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione delle opere?
- a) Sì, ma solo ai Comuni o agli altri enti locali interessati.
  - b) Sì, ma solo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
  - c) No, mai.

28. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 33/2017 e s.m.i., all'art. 3 indica i criteri stabiliti per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche. In particolare il comma 2 stabilisce che al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi relativi a progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione negli interventi relativi alle opere pubbliche:
- Indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a 75.
  - E' vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro 50.000.000,00; indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a 15.
  - Indipendentemente dal numero degli incarichi, nessun operatore economico può assumere contemporaneamente incarichi per un importo complessivo di lavori pari a euro 150.000.000,00.
29. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 84/2019 e s.m.i., approva il Secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto. L'art. 5 indica le procedure di affidamento dei lavori da parte delle Diocesi per un importo dei lavori:
- Non superiore a euro 600.000,00.
  - Superiore a euro 10.000.000,00.
  - Superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
30. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 63/2018 e s.m.i., all'art. 4 dispone la delega di funzioni ai Presidenti delle regioni - vice commissari in applicazione all'art.1, comma 5 del decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i.. In particolare con il comma 1 del sopra menzionato art. 4, i Presidenti delle regioni - vice commissari sono:
- Delegati all'effettuazione delle verifiche di legittimità preventiva sugli atti di gara predisposti dai soggetti attuatori.
  - Delegati a presiedere la Conferenza Permanente di cui all'art.16 del decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., nei casi in cui la determinazione conclusiva della conferenza ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.
  - Delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le Ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione n. 23/2017 e s.m.i, n. 32/2017 e s.m.i, n. 33/2017 e s.m.i, n. 37/2017 e s.m.i, n. 38/2017 e s.m.i, n. 48/2018 e s.m.i. e n. 56/2018 s.m.i..